

RELAZIONE**REGOLAMENTO N.21 DEL 28 MARZO 2008 CONCERNENTE I PRINCIPI ATTUARIALI E LE REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA DI CUI AGLI ARTICOLI 32, 33 E 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

Lo schema di Regolamento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione dà attuazione agli articoli 32, comma 2, 33, 36, comma 1, 190 e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che attribuiscono all'ISVAP il potere di dettare disposizioni e disciplinare i criteri per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita.

Il Regolamento mira a consolidare e razionalizzare in un unico testo le numerose disposizioni di legge e regolamentari¹ già vigenti in materia, introducendo alcune specificazioni di natura tecnica volte a precisare i criteri di scelta delle basi tecniche per il calcolo delle tariffe e i metodi di calcolo di talune poste di riserva.

Sono stati inoltre meglio delineati gli adempimenti in capo alle imprese di assicurazione e all'attuario incaricato dei rami vita e, a quest'ultimo, è stato richiesto un maggior controllo sulle tariffe dell'impresa sulle quali è chiamato ad esprimere un giudizio di adeguatezza. Al riguardo è stato introdotto, al pari di quanto già previsto per l'attuario incaricato dei rami r.c. auto e natanti, uno schema fisso di relazione tecnica alla quale deve essere allegata una specifica analisi di redditività della tariffa.

La normativa assicurativa in tema di modificabilità delle basi tecniche dei contratti di previdenza complementare è stata adeguata, seguendo una linea coerente con le modifiche apportate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e dalle disposizioni regolamentari emanate dalla COVIP.

Il tasso massimo di interesse garantibile dei contratti di ramo VI e dei PIP, in attesa di uno specifico Provvedimento ISVAP che regolerà la materia, è definito con le stesse modalità previste per gli altri contratti di assicurazione sulla vita.

Anche per quanto riguarda le comunicazioni sistematiche delle basi tecniche delle tariffe, si è fatto rinvio ad uno specifico Provvedimento ISVAP con il quale verranno modificati, in un'ottica di semplificazione, i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni, rispetto alle precedenti disposizioni di cui alle circolari ISVAP nn. 267/1996, 416/2000 e 480/2002.

Il Regolamento è strutturato in 9 Titoli ed è composto da 73 articoli e 3 allegati.

I primi quattro articoli, nell'ambito del **Titolo I**, contengono il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato dall'Autorità (articolo 1), la definizione delle espressioni usate nel testo (articolo 2), l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3) e una specifica disciplina che richiede, in un'ottica di rafforzamento dei requisiti qualitativi di gestione, l'adozione di procedure e risorse, in termini di staff, mezzi e sistemi informatici, adeguati a garantire, costantemente, l'attendibilità dei dati utilizzati e dei relativi calcoli, sia per la determinazione delle tariffe che delle riserve tecniche (articolo 4).

¹ Decreti legislativi 17 marzo 1995, n.174 e 26 maggio 1997, n.173; Provvedimenti ISVAP nn. 1036/98, 1380/99, 1801/2001, 2254/2004; circolari ISVAP nn. 267/96, 343/98, 344/98, 416/2000, 434/2001, 480/2002; linee guida emanate dall'Ordine degli Attuari nel 1997, 2000 e 2004.

Il **Titolo II**, recante i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe dei rami vita, si compone di 3 Capi.

Il **Capo I** reca i principi generali per la costruzione delle tariffe, mentre il **Capo II** detta norme applicabili ai piani individuali pensionistici (articolo 8), ai fondi pensione aperti (articolo 9) e ai contratti *long term care* (articolo 10), disciplinando i criteri di modificabilità delle basi tecniche nel corso della durata contrattuale.

Il **Capo III** definisce i limiti sul tasso annuo massimo garantibile dai contratti dei rami vita espressi in euro e riprende quanto già disposto dal Provvedimento ISVAP n.1036/98.

Le regole di calcolo del tasso massimo garantibile sono disciplinate agli articoli 13, 14, 15 e 16, rispettivamente, per i contratti con generica provvista di attivi, per le assicurazioni di puro rischio, per i contratti con idonea provvista di attivi e per i contratti con specifica provvista di attivi.

Il **Titolo III** regola gli adempimenti dell'attuario incaricato connessi alla verifica delle tariffe.

Gli articoli 21 e 22 richiamano le analisi di competenza dell'attuario incaricato, già contenute nelle Linee Guida emanate dall'Ordine Nazionale degli Attuari e riconosciute dall'ISVAP, in relazione alla valutazione della tariffa e al monitoraggio dei rischi finanziari connessi alle garanzie offerte dall'impresa.

Il comma 3 dell'articolo 21 introduce l'obbligo, per l'attuario incaricato, di effettuare un'analisi prospettica di redditività della tariffa da allegare alla relazione tecnica.

L'articolo 23 individua i contenuti della relazione tecnica sulle tariffe, il cui schema fisso, riportato nell'allegato 1 al Regolamento, prevede una forma standardizzata di giudizio sulla tariffa.

A salvaguardia della stabilità dell'impresa, l'articolo 24 disciplina i casi in cui l'attuario incaricato è tenuto a segnalare all'impresa la necessità di interventi in relazione alla possibilità di continuare ad acquisire contratti che richiedono il ricorso ai mezzi propri dell'impresa.

Il **Titolo IV** reca i principi attuariali e le regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche del lavoro diretto italiano.

Gli articoli 25 e 26 disciplinano rispettivamente, in linea con le disposizioni già contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174, i principi generali sulla determinazione delle riserve tecniche ed i metodi di calcolo.

Gli articoli 27, 28 e 29 riguardano, più in dettaglio, le basi tecniche finanziarie e non finanziarie da utilizzare per il calcolo delle riserve.

L'articolo 30 definisce la riserva matematica e al comma 2, individua il limite inferiore per la determinazione della riserva sovrappremi sanitari e professionali.

L'articolo 31 definisce le modalità di calcolo della riserva per spese future integrando le disposizioni precedentemente contenute nell'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174.

Il **Titolo V**, composto di tre Capi, reca disposizioni in materia di calcolo delle riserve tecniche nel caso in cui la valutazione delle attività rappresentative delle riserve tecniche venga effettuata con il criterio del prezzo di acquisizione. In tale ambito, la disciplina contenuta nell'articolo 25 comma 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174 è stata ripresa ed integrata al **Capo I** da una specifica normativa riguardante le modalità di calcolo della riserva per spese future (articolo 34) da applicarsi nell'ipotesi di adozione di basi tecniche c.d. del primo ordine.

Il **Capo II** detta le norme relative alla costituzione e determinazione delle riserve aggiuntive per rischio finanziario che comprendono, oltre alla riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito (articolo 36), la cui regolamentazione è in linea con quanto già disciplinato dalla previgente normativa, anche la c.d. riserva aggiuntiva per sfasamento temporale che l'impresa può costituire nei periodi di andamenti decrescenti dei rendimenti degli attivi a cui sono collegati i contratti (articolo 37).

Il Capo II si articola in tre Sezioni. La **Sezione I** riporta disposizioni di carattere generale ai fini della costituzione delle riserve per rischio finanziario, la **Sezione II** ricomprende le disposizioni per la determinazione del rendimento attuale e prevedibile delle attività rappresentative delle riserve dei contratti che prevedono una garanzia di rendimento minimo, precedentemente contenute nel Provvedimento ISVAP n. 1801/2001 e nelle specifiche Linee Guida emanate dall'Ordine Nazionale degli Attuari, riconosciute dall'ISVAP, mentre la **Sezione III** reca le disposizioni sui principi e i metodi di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito, rimandando all'allegato 2 per la descrizione dei metodi da utilizzare per la quantificazione delle riserve aggiuntive.

Il **Capo III** disciplina le modalità di costituzione e di determinazione delle riserve aggiuntive diverse dalle riserve per rischio finanziario.

La **Sezione II** del Capo III riguarda, nello specifico, le norme sulla riserva aggiuntiva per rischio demografico, in linea con il Provvedimento ISVAP n. 1380/99 e con le relative Linee Guida dell'Ordine Nazionale degli Attuari, riconosciute dall'ISVAP.

Gli articoli 50 e 51 riportano i criteri di costituzione e i principi generali per la determinazione della riserva aggiuntiva per rischio demografico, mentre l'articolo 52 ne definisce i metodi di calcolo.

Il **Titolo VI** riporta la disciplina sulle riserve tecniche dei contratti *unit linked* e dei contratti di ramo VI (articolo 53), dei contratti *index linked* (articolo 54) e le norme sulla riserva aggiuntiva di tali contratti (articolo 55).

Il **Titolo VII** reca gli adempimenti dell'attuario incaricato in materia di verifica delle riserve tecniche.

Gli articoli 56 e 57, in particolare, disciplinano le funzioni dell'attuario incaricato nonché l'obbligo di redigere una relazione sulle riserve tecniche di bilancio sulla base dello schema fisso riportato nell'allegato 3 al Regolamento.

Nell'ambito di tale relazione l'attuario incaricato dovrà illustrare in modo distinto le metodologie di valutazione adottate dalla società rispetto alle attività di controllo ed alle valutazioni tecniche operate dall'attuario stesso. Il nuovo schema di relazione sulle riserve tecniche rafforza ulteriormente la distinzione degli ambiti di intervento già delineata nello schema di cui alla circolare ISVAP n. 344/1998. Sono state, inoltre, riviste le formulazioni standardizzate del giudizio sulle riserve tecniche, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2 del Codice delle Assicurazioni.

L'articolo 58 introduce, a salvaguardia del principio di continuità del controllo sulle riserve tecniche, la previsione di una relazione da inviare all'ISVAP nel caso in cui l'attuario incaricato cessi la propria attività in un'impresa a seguito di fusione o scissione dell'impresa stessa e in caso di trasferimento totale o parziale di portafoglio ad altra impresa, limitatamente al portafoglio trasferito.

L'articolo 59 richiama l'obbligo, già previsto nel Provvedimento ISVAP n.1801/01, per l'attuario incaricato, di sottoscrivere la relazione sul rendimento attuale e prevedibile delle attività rappresentative delle riserve dei contratti che prevedono una garanzia di rendimento minimo mentre gli articoli 60 e 61 individuano i controlli che l'attuario incaricato è tenuto ad operare sui rendimenti attuali e prevedibili definiti dall'impresa e sulle poste di natura tecnica

necessarie per il calcolo del margine di solvibilità.

Il **Titolo VIII** detta le norme riguardanti gli obblighi di informativa nei confronti dell'ISVAP e si compone di tre capi.

Il **Capo I** tratta dell'informativa in tema di tariffe.

Il **Capo II** reca gli obblighi di informativa in tema di riserve tecniche sia da parte delle imprese che da parte dell'attuario incaricato.

Il **Capo III** disciplina le comunicazioni che l'attuario incaricato deve rendere all'ISVAP nei casi in cui l'impresa non garantisca il libero accesso ai dati aziendali (articolo 66).

Il **Titolo IX** disciplina le disposizioni transitorie e finali.